

(N. 809)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore CARMAGNOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1954

Riforma degli istituti di previdenza e di assistenza dei dipendenti da enti locali.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è informato al principio dell'autonomia di un istituto finanziato esclusivamente dalle contribuzioni degli iscritti.

Si è inteso rendere operante tale autonomia con la creazione di un ente autonomo avente personalità giuridica pubblica e dotato di ordinamento democratico.

Strutturalmente il progetto prevede la fusione in unico ente degli Istituti di previdenza impiegati e salariati degli enti locali e dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali.

L'innovazione è giustificata dalla necessità di uniformare prestazioni previdenziali in atto contemporaneamente fornite dagli enti che si intende fondere e dall'esigenza di abbreviare — attraverso un idoneo decentramento funzionale — i termini delle liquidazioni, che hanno finito col divenire talmente lunghi, da provocare il più grave disagio per gli interessati.

In atto gli istituti di previdenza provvedono alle pensioni ed alle indennità sostitutive,

mentre l'istituto di assistenza provvede, oltre che all'assistenza sanitaria, ai vitalizi e alle indennità di cessazione di servizio; prestazioni tutte di carattere meramente previdenziale, affidate ad enti diversi, senza che questo pluralismo di enti trovi alcun ragionevole fondamento.

Parallelamente si verifica un accentramento che comporta un enorme ritardo delle liquidazioni.

Gli istituti (che contano oltre 350 mila iscritti) provvedono alle liquidazioni tramite la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti; per cui fra il collocamento a riposo del lavoratore e la liquidazione della pensione intercorre oggi un periodo minimo biennale. Durante tale periodo gli enti locali corrispondono ai propri dipendenti collocati in pensione un acconto mensile, nella misura di due terzi del presumibile importo della pensione. L'anticipazione, mentre obbliga gli enti locali a un esborso non sempre sostenibile dai bilanci, non consente ai pensionati di far fronte alle minime esigenze della vita. La precarietà della

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

situazione che viene così a crearsi appare in tutta chiarezza quando si consideri che il dipendente, all'atto del suo collocamento a riposo, viene da un giorno all'altro a riscuotere una somma mensile rappresentante all'incirca il 40 per cento dell'ultima retribuzione goduta in attività di servizio.

Al fine di abbreviare il periodo della liquidazione, s'impone il decentramento del servizio e la sua devoluzione a sedi periferiche.

Tenuto presente l'aggravio economico che comporterebbe la creazione di sedi provinciali di nuova istituzione, si è inteso usufruire degli organi dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.) già funzionanti in ogni provincia, e che in atto provvedono anche a liquidazioni di carattere previdenziale e quindi non richiedono costosi nuovi impianti, ma possono servire allo scopo me-

dante un accorto ampliamento della loro attuale attrezzatura.

Altro principio basilare che ha informato il progetto è la parificazione del trattamento previdenziale dei dipendenti degli enti locali con quello dei lavoratori di tutti gli altri settori. Si è pertanto fissato al 60° anno di età anziché al 65° il conseguimento del diritto alla pensione, riducendo proporzionalmente gli altri termini previsti nei casi speciali, e si è inteso porre a carico degli enti datori di lavoro i contributi previdenziali ed assistenziali.

Si è inoltre — sempre seguendo il criterio della parificazione dei lavoratori — istituita l'indennità di cessazione di servizio in analogia alla « buona uscita » o indennità di anzianità in godimento negli altri settori di lavoro.

Confido che il presente disegno di legge verrà accolto dagli onorevoli senatori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli Istituti di previdenza degli impiegati e salariati degli enti locali e l'Istituto nazionale previdenza e assistenza dipendenti enti locali sono riuniti in unico ente denominato « Istituto nazionale previdenza e assistenza dipendenti enti locali » (I.N.P.A.D.E.L.). L'Istituto ha finalità previdenziali e assistenziali e ha personalità giuridica pubblica.

La sede centrale dell'Istituto è in Roma; in ogni capoluogo di provincia è istituita una sede periferica.

Art. 2.

L'Istituto è retto da un Consiglio di amministrazione, che vigila sul buon andamento dell'Istituto, provvede all'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, sovrintende a tutta l'attività amministrativa dell'Istituto.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il presidente e due vice-presidenti, nonché due Commissioni per ogni branca dell'attività dell'Istituto, presiedute ciascuna da un vice-presidente.

Spetta al presidente la rappresentanza legale dell'Istituto.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione si compone di diciannove membri, dei quali:

- a) nove rappresentanti dei dipendenti degli enti locali, in attività di servizio;
- b) tre rappresentanti dei dipendenti degli enti locali, in stato di quiescenza;
- c) sette rappresentanti degli enti locali.

I rappresentanti dei dipendenti degli enti locali in attività di servizio e dei dipendenti in stato di quiescenza sono proposti pariteticamente dalle Federazioni nazionali sindacali di categoria, in numero triplo di quello dei membri da nominare.

I rappresentanti degli enti sono proposti in ragione di nove dall'Associazione nazionale Comuni italiani, di sei dall'Unione provincie italiane, di tre dall'Associazione nazionale enti d'assistenza e di tre dalla Confederazione aziende municipalizzate.

Art. 4.

Il Collegio dei sindaci è formato da cinque membri, dei quali:

a) tre designati pariteticamente dalle Organizzazioni sindacali di cui al comma secondo del precedente articolo 3;

b) due designati concordemente dalle Associazioni di enti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 3.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci sono costituiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito delle designazioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.

I membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 6.

La iscrizione all'Istituto è obbligatoria per il personale dell'Istituto stesso e per il personale dipendente degli enti locali comunque assunto e denominato, adibito a servizi a carattere continuativo di durata non inferiore a un anno.

Art. 7.

Le attività dell'Istituto si distinguono in due branche alle quali corrispondono i seguenti titoli di bilancio:

TITOLO I. — *Previdenza:*

- a) trattamento di quiescenza;
- b) indennità cessazione di servizio;
- c) previdenza generale.

TITOLO II. — *Assistenza sanitaria.*

Art. 8.

Le entrate generali dell'Istituto sono costituite:

- a) dai contributi a carico degli enti locali;
- b) dalle penalità o indennità di mora;
- c) dagli interessi sulle attività dell'Istituto;
- d) da lasciti o donazioni o proventi straordinari;
- e) dalle tasse di ammissione agli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale;
- f) dalle ritenute per provvedimenti disciplinari adottati dagli enti locali nei confronti del personale dipendente.

Art. 9.

I contributi a carico degli enti locali sono fissati nella misura del 36 per cento della effettiva retribuzione annua corrisposta al personale dipendente (escluse le quote complementari di carovita, il compenso per lavoro straordinario e tutti gli assegni non aventi carattere continuativo).

La ripartizione dei contributi ai titoli di bilancio è effettuata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Gli enti locali invieranno alla competente sede provinciale dell'Istituto entro il 31 gennaio di ogni anno l'elenco del personale in attività di servizio, con l'indicazione dell'importo della retribuzione di cui al precedente articolo 9 corrisposta a ciascun dipendente durante il precedente anno solare.

Art. 11.

A cura delle sedi provinciali dell'Istituto saranno emessi ruoli di riscossione preventivi in sei rate bimestrali, aventi come base di tassazione le risultanze delle denunce riferentesi al precedente anno solare.

Il conguaglio verrà effettuato alla recezione delle denunce degli elenchi di cui al primo comma del presente articolo.

I contributi non pagati alle rispettive scadenze saranno maggiorati degli interessi di mora del 6 per cento.

PREVIDENZA.

a) *Trattamento di quiescenza.*

Art. 12.

Sono riconosciuti utili agli effetti del trattamento di quiescenza i periodi di:

- a) servizio reso con iscrizione all'Istituto;
- b) servizio reso con iscrizione agli Istituti di previdenza impiegati e salariati degli enti locali;
- c) servizio reso con iscrizione a casse di previdenza di singoli enti locali;
- d) servizio reso con iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale;
- e) servizio militare prestato durante la dipendenza da ente locale;
- f) frequenza a corsi di istituti superiori universitari;
- g) campagne di guerra.

I ratei di pensione per i servizi di cui *sub c)* e *sub d)* saranno posti a carico degli enti locali, salva la facoltà di questi ultimi di sostituirsi all'interessato nei confronti delle Casse di previdenza degli enti locali e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale fino alla concorrenza della quota posta a loro carico.

Art. 13.

Il collocamento a riposo è obbligatorio sia al raggiungimento del 60° anno di età, sia al compimento del 35° anno di servizio utile.

Esso può anche essere chiesto dall'iscritto che abbia compiuto almeno venti anni di servizio utile.

La pensione spetta comunque all'iscritto che al 60° anno di età abbia compiuto almeno quindici anni di servizio utile.

LEGISLATURA II - 1953-54 - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 14.

Per la determinazione degli anni di servizio la frazione di anno superiore a sei mesi è calcolata anno intero.

Art. 15.

La pensione annua spettante all'iscritto è eguale a tanti trentacinquesimi dell'ultima retribuzione pensionabile per quanti sono gli anni utili al trattamento di quiescenza, secondo quanto stabilito all'articolo 12 della presente legge.

Il trattamento di quiescenza dell'iscritto collocato a riposo d'autorità al 55° anno di età è maggiorato di cinque trentacinquesimi dell'ultima retribuzione pensionabile. In ogni caso il trattamento stesso non può superare i trentacinque trentacinquesimi. S'intende per ultima retribuzione pensionabile l'importo annuale delle competenze ed assegni, anche personali, corrisposte in modo continuativo sotto qualsiasi denominazione, in denaro o in natura, anche se dovute a particolari situazioni economiche contingenti, in compenso di lavoro prestato.

Art. 16.

La pensione, calcolata in base al precedente articolo 15, seguirà in egual proporzione eventuali oscillazioni che avessero a verificarsi sulle competenze pensionabili del personale in attività di servizio avente pari grado e anzianità del pensionato.

Al pensionato compete la tredicesima mensilità nella misura di un dodicesimo della pensione annuale in godimento.

Art. 17.

Hanno diritto a conseguire la pensione di privilegio gli iscritti che siano stati dichiarati inabili al servizio in seguito a ferite o infermità contratte per ragioni di servizio, indipendentemente dagli anni di servizio, quando però il servizio stesso abbia costituito la causa unica diretta ed immediata dell'infermità.

La misura di tale pensione non può essere inferiore a due terzi dell'ultima retribuzione pensionabile ed in egual misura dovrà essere liquidata la reversibilità agli aventi diritto, in caso di morte dovuta alle cause citate al primo comma del presente articolo.

Art. 18.

L'iscritto che cessi dal servizio per inabilità fisica, non dovuta a causa di servizio, prima dell'età di 60 anni e dopo aver compiuto quindici anni di servizio utile, per aver diritto alla pensione deve comprovare l'invalidità con apposito certificato rilasciato dal medico curante.

L'Istituto accerta l'invalidità con proprio medico e, se vi sono contrasti, può sottoporre l'iscritto a visita collegiale di una Commissione composta dal medico provinciale o da un suo delegato e di due medici, uno designato dall'iscritto e uno dall'Istituto.

Art. 19.

Hanno diritto alla pensione indiretta:

a) la vedova o il vedovo (quest'ultimo permanentemente inabile al lavoro), purchè non separati legalmente dal coniuge per propria colpa;

b) gli orfani minorenni e i maggiorenni permanentemente inabili al lavoro;

c) i genitori, purchè fossero già a carico dell'iscritto ed abbiano età non inferiore a 60 anni il padre e 55 anni la madre o siano permanentemente inabili al lavoro.

Art. 20.

La pensione di reversibilità ai superstiti è liquidata nelle seguenti misure:

a) per il solo coniuge 60 per cento;

b) per il coniuge ed orfani: 70 per cento con un figlio, 80 per cento con due figli; 90 per cento con tre figli, pensione intera con quattro o più figli;

c) per i soli orfani: 60 per cento per un orfano; 70 per cento per due orfani; 80 per cento per tre orfani; 90 per cento per quattro

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

orfani; pensione intera per cinque o più orfani;

d) per un solo genitore 40 per cento; per due genitori 50 per cento.

Tale pensione di reversibilità non può essere in alcun modo inferiore ai tre ottavi dell'ultima retribuzione pensionabile.

Art. 21.

Qualora gli aventi diritto alla pensione indiretta siano, oltre al coniuge o agli orfani, anche i genitori, la pensione relativa sarà maggiorata di una quota del 10 per cento da corrispondere a ciascun genitore, fermo restando il massimo della pensione intera.

Art. 22.

Cessa il diritto alla pensione:

a) per il coniuge quando passi a nuove nozze;

b) per il vedovo quando cessi lo stato di invalidità;

c) per i figli al raggiungimento della maggiore età o quando sia venuto meno lo stato di invalidità;

d) per le figlie anche prima della maggiore età quando contraggono matrimonio;

e) per i genitori quando sia venuto meno lo stato di invalidità.

Art. 23.

All'iscritto che cessi dal servizio prima del raggiungimento del diritto a pensione compete una indennità *una tantum* proporzionale all'ultima retribuzione annuale pensionabile ed agli anni di servizio prestato.

Tale indennità spetta in egual misura ai superstiti aventi diritto.

Art. 24.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono, sempre che compatibili, le norme contenute negli ultimi ordinamenti delle Casse

di previdenza impiegati e salariati degli enti locali.

b) *Indennità di buona uscita.*

Art. 25.

Sono considerati utili agli effetti della liquidazione della indennità di buona uscita i periodi di servizio di cui al precedente articolo 12 della presente legge.

Art. 26.

L'indennità di buona uscita spetta:

a) all'iscritto all'atto del suo collocamento a riposo o all'atto della sua cessazione dal servizio per qualsiasi motivo;

b) ai superstiti elencati all'articolo 19 della presente legge, in caso di decesso dell'iscritto.

Art. 27.

L'indennità di buona uscita è liquidata nella misura di una mensilità dell'ultima retribuzione pensionabile per ogni anno di servizio prestato.

Art. 28.

Con l'entrata in vigore della presente legge cessa la liquidazione dell'indennità premio di servizio dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali.

c) *Previdenza generale.*

Art. 29.

L'Istituto adempie compiti di previdenza generale istituendo a favore dei figli e degli orfani degli iscritti:

a) colonie marine e montane, in gestione diretta o mediante sovvenzioni ad appositi comitati provinciali intersindacali;

b) borse di studio;

c) collegi e istituti di istruzione.

Art. 30.

L'Istituto provvede nei limiti dello stanziamento di bilancio alla concessione di prestiti agli iscritti, con rimborso rateizzabile in sessanta mensilità, senza vincolo di assicurazione sulla vita, all'interesse scalare del 6 per cento.

ASSISTENZA SANITARIA.

Art. 31.

L'Istituto provvede all'assistenza sanitaria, in forma diretta ed indiretta, degli iscritti, dei pensionati dell'Istituto e dei loro familiari, con le modalità che verranno deliberate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio di amministrazione con apposito regolamento.

Transitoriamente valgono le disposizioni attualmente in vigore per l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, in quanto applicabili.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 32.

Per quanto concerne il riconoscimento dei periodi utili di cui all'articolo 12 della presente legge, gli enti locali cureranno la compilazione e la conservazione di una scheda personale intestata a ciascun dipendente e sulla quale dovranno risultare i periodi utili per il trattamento di quiescenza.

Art. 33.

Sulle schede di cui al precedente articolo 32 della presente legge gli enti locali cureranno la registrazione dei contributi annuali, indicando il numero e la data della denuncia di accertamento e l'importo dei contributi rilevati dai ruoli stessi.

Sulla scheda dell'iscritto che venga collocato a riposo dovranno figurare gli assegni tassabili per il periodo solare non ancora denunciato e per i quali la sede provinciale dell'Istituto emetterà apposito ruolo suppletivo di ri-

scossione. Tali assegni dovranno essere esclusi dalla denuncia annuale successiva.

Art. 34.

All'atto del collocamento a riposo gli enti locali provvedono all'invio alla sede provinciale dell'Istituto della domanda di pensione dell'interessato su carta libera con firma autenticata dal Sindaco, con allegata la scheda personale di cui ai precedenti articoli 32 e 33 della presente legge.

Per le pensioni indirette, oltre ai documenti di cui al precedente comma, verranno allegati gli atti necessari per il riscontro degli aventi diritto di cui all'articolo 19 della presente legge.

Art. 35.

Le sedi provinciali dell'Istituto provvederanno alla liquidazione entro i seguenti termini, pena il pagamento della penalità di mora del 6 per cento:

a) dell'indennità di buona uscita entro quarantacinque giorni dalla domanda;

b) della pensione o dell'indennità *una tantum* entro novanta giorni dalla domanda.

Successivamente le sedi provinciali dell'Istituto trasmetteranno gli atti alla sede generale per il controllo.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 36.

Per i dipendenti da enti locali collocati a riposo prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'Istituto provvederà alla riliquidazione della pensione a norma della presente legge, prendendo per base una retribuzione pensionabile equiparando il gruppo e grado rivestiti e l'anzianità conseguita all'atto del collocamento a riposo con quelli corrispondenti nel regolamento organico vigente nell'ente locale presso il quale il pensionato ha prestato l'ultimo periodo di servizio.

Con le modalità del precedente comma saranno parimenti riliquidate le pensioni indirette in base alle quote di reversibilità di cui all'articolo 20 della presente legge.